

(Codice interno: 562812)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2025, n. 18

Indirizzi per l'adeguamento dello statuto della Società Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Indirizzi per l'adeguamento dello statuto della Società Veneto Acque S.p.A.
alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco
di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10
"Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".**

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli adempimenti necessari affinché la Società Veneto Acque S.p.A., il cui socio unico è la Regione del Veneto e sulla quale esercita il controllo analogo secondo le previsioni del diritto comunitario, della legislazione nazionale e regionale vigenti, adegui il proprio statuto societario alle disposizioni relative alle società benefit di cui all'articolo 1, commi da 376 a 382, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle società benefit previsto dall'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10.

2. Per le finalità di cui al comma 1, Veneto Acque S.p.A. svolge la propria attività a beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali enti e associazioni ed altri portatori di interesse del territorio veneto. In particolare essa promuove la realizzazione di finalità a beneficio comune operando nei seguenti ambiti:

- a) nel supporto tecnico a favore della Regione del Veneto e degli enti di governo d'ambito nella pianificazione e realizzazione delle opere acquedottistiche di interesse strategico regionale, anche nel quadro del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, al fine di migliorare l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, rafforzando la governance regionale nel settore;
- b) nella progettazione e costruzione delle opere di cui al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e del quale la società è concessionaria, allo scopo di potenziare la resilienza dei sistemi idrici, aumentando le interconnessioni e riducendo le perdite ed i consumi energetici;
- c) nella realizzazione di attività affidate dalla Giunta regionale nel campo del recupero ambientale e paesaggistico e della salvaguardia idrogeologica, tra cui indagini, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio, bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati, rimozione e smaltimento di rifiuti, gestione dei relativi impianti di trattamento e smaltimento, riqualificazione e recupero ambientale, paesaggistico ed idrogeologico, con l'obiettivo di contribuire all'eliminazione delle fonti di pressione ambientale ed alla sicurezza del territorio garantendo aree fruibili ai cittadini;
- d) nella realizzazione di attività affidate dalla Giunta regionale che contribuiscono alla promozione dell'economia circolare ed alla decarbonizzazione di cui al piano energetico regionale, tra cui la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili.

3. Veneto Acque S.p.A. svolge le attività a beneficio comune indicate al comma 2 e le ulteriori attività previste dallo statuto sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale e può svolgere dette attività anche a favore di soggetti terzi nel rispetto del limite di fatturato previsto per le società in house dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 2025

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Indirizzi per l'adeguamento dello statuto della Società Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 agosto 2025, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 11 giugno 2025, n. 5/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 giugno 2025, dove ha acquisito il n. 335 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 luglio 2025;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elisa Cavinato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 agosto 2025, n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elisa Cavinato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la responsabilità sociale d'impresa, meglio conosciuta a livello internazionale come CSR, secondo l'acronimo inglese “Corporate Social Responsibility”, consiste nella decisione di un'impresa di contribuire volontariamente al progresso sociale, di rendere più pulito e salubre l'ambiente, di avere la massima attenzione circa la sostenibilità dei propri processi produttivi. La CSR diviene così un investimento strategico che rientra nel quadro dell'attività aziendale e degli strumenti di gestione e comunicazione.

Per Veneto Acque S.p.A., società che realizza interventi in campo acquedottistico ed ambientale, la responsabilità sociale d'impresa è il fondamento di tutta l'attività.

In altre parole, Veneto Acque per ragioni istituzionali non mira solamente al conseguimento di utili d'impresa, ma anche alla realizzazione di interventi che producono esternalità positive in campo ambientale e, di riflesso, sulla salute dei cittadini, attraverso un impiego efficiente delle risorse pubbliche rese disponibili, in un contesto lavorativo capace di attrarre professionalità e sviluppare benessere.

La Società regionale in argomento detiene le caratteristiche necessarie per poter assumere la qualifica di “benefit” ai sensi dell'articolo 1, commi da 376 a 384 della legge 28 novembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.

Infatti, la società benefit, rispetto al modello societario tradizionale, mira a una duplice finalità: da un lato essa mantiene l'esercizio di un'attività economica finalizzata allo scopo di dividerne gli utili, tipico del riferimento civilistico; dall'altro, persegue una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse della stessa.

Di conseguenza, gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l'azienda non solo come gestirebbero un'azienda profit valutando esclusivamente (o principalmente) le performance economico-finanziarie, ma anche valutando le performance qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati nello statuto.

Ai sensi della richiamata legge n. 208/2015, per “beneficio comune” deve intendersi “il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376” (persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse).

Per “altri portatori di interessi”, ai sensi della medesima norma, si intendono “il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile”.

L'amministrazione della società benefit deve avvenire pertanto in modo da bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui sono portatori le persone e i soggetti indicati al citato comma 376.

Per la trasformazione in società benefit è richiesta la modifica dello statuto in assemblea straordinaria; modifica che dev'essere iscritta e pubblicata secondo quanto previsto dall'art. 2436 del codice civile.

Dal punto di vista organizzativo, annualmente la società benefit redige una relazione in grado di rappresentare le modalità con le quali è stato perseguito il beneficio comune (benefit impact report o report di valutazione dell'impatto), da allegare al bilancio e pubblicare sul portale istituzionale e che deve includere:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

- la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge n. 208/2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 della legge medesima;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Più nello specifico, la valutazione dell'impatto, secondo l'allegato 4 in questione, dev'essere redatta in accordo con uno standard di valutazione esterno, di cui il legislatore non fornisce l'identità, rimettendo la scelta alle singole società, ma di cui detta le caratteristiche:

“1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;

3. credibile perché sviluppato da un ente che (a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso, (b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;

4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

- a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
- b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
- c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
- d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
- e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.”

Un altro adempimento richiesto dalla legge n. 208/2015 è l'individuazione all'interno della struttura organizzativa della società della figura del responsabile di impatto: si tratta di un soggetto di riferimento deputato alla promozione delle attività finalizzate allo scopo di interesse comune e alla verifica che, nello svolgimento ordinario delle proprie attività, la società benefit si dedichi costantemente a favorire e incentivare la generazione di un impatto positivo nei confronti dei soggetti portatori del beneficio comune individuato nello statuto. Più precisamente il responsabile di impatto coordina le attività rilevanti per il perseguimento del beneficio comune, ne valuta e riporta gli effetti, riferendo all'organo amministrativo.

La presente proposta legislativa si inserisce anche nel solco della recente legge regionale 16 aprile 2024, n. 10, recante “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”, nell'ambito della quale la Regione del Veneto “riconosce e valorizza le finalità di beneficio comune perseguite dalle società benefit e dalle imprese ESG (Environmental, Social, Governance) operanti sul territorio regionale a sostegno dei progetti a beneficio comune iscritti” in apposito elenco.

Infatti, la legge regionale n. 10/2024 ha istituito, tra l'altro, un elenco regionale delle società benefit ed un registro dei progetti a beneficio comune, definiti quali iniziative aventi finalità di beneficio comune da realizzarsi sul territorio regionale, che vedano la partecipazione della Regione o di uno o più enti locali.

Numerose attività realizzate da Veneto Acque S.p.A. in campo acquedottistico o ambientale presentano potenzialmente le caratteristiche per rientrare nella definizione di progetto di beneficio comune e pertanto la Società si candida ad essere un soggetto di riferimento nella presentazione e nell'esecuzione di tali progetti, potendo anche favorire le azioni previste dall'articolo 6 della suddetta legge.

In questo senso la Giunta regionale, con deliberazione n. 1264 del 5 novembre 2024, ha dato attuazione alla norma istituendo e disciplinando l'elenco delle società benefit ed il registro dei progetti a beneficio comune cui provvederà ad iscriversi Veneto Acque S.p.A., dopo aver provveduto alle necessarie modifiche statutarie richieste dalla legge n. 208/2015.

Per le ragioni fin qui riportate all'articolo 1, comma 1 della presente proposta legislativa la Giunta regionale viene autorizzata a compiere tutti gli atti necessari ad adeguare lo statuto di Veneto Acque S.p.A. alle disposizioni relative alle società benefit, anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle medesime.

Il comma 2 del medesimo articolo individua gli ambiti di operatività della Società in cui vengono svolte le attività a beneficio comune che, esemplificando, vanno dalla progettazione e costruzione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) e supporto tecnico a favore della Regione del Veneto e degli enti di governo d'ambito nella pianificazione e realizzazione di opere acquedottistiche di interesse strategico regionale ad attività di salvaguardia ambientale, tutela idrogeologica, bonifica di siti inquinati, gestione di impianti di trattamento rifiuti, fino alla gestione di impianti per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il comma 3 va a precisare che le attività a beneficio comune e quelle ulteriori previste dallo statuto sono regolate da apposite convenzioni stipulate con la Giunta regionale e che Veneto Acque S.p.A. può svolgere dette attività anche a favore di soggetti terzi, purché siano inferiori al 20% del fatturato, secondo quanto previsto per le società in house.

L'articolo 2 precisa che non vi sono oneri a carico della Regione del Veneto derivanti dall'attuazione della legge in quanto i costi per procedere all'adeguamento statutario e quelli successivi necessari ad adempiere a quanto stabilito dalla citata normativa sulle società benefit saranno a carico della Società.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, deliberato dalla Giunta regionale in data 11 giugno 2025, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 13 giugno, assumendo il numero 335 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.

In data 20 giugno è stato assegnato alla Prima Commissione in sede referente.

Nella seduta del 16 luglio è stato illustrato ai componenti della Prima Commissione.

Nella seduta del 22 luglio, infine, la Prima Commissione ha licenziato all'unanimità l'articolato, senza apportarvi modifiche.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini,

Sandonà con delega Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi con delega Cestari, Favero), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo), Veneta Autonomia (Piccinini), Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1, commi da 376 a 382, della legge n. 208/2015 è il seguente:

“Art. 1

376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

- a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
- b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
- c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
- d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.”.

- Il testo dell'art. 4, della legge regionale n. 10/2024 è il seguente:

“Art. 4 - Elenco regionale delle società benefit e delle imprese ESG.

1. La Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale:

- a) delle società benefit;
- b) delle imprese ESG che aderiscono ai progetti a beneficio comune inseriti nel Registro di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale disciplina il funzionamento, le modalità e le procedure per l'iscrizione, anche per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 7.

3. L'elenco è pubblicato nella piattaforma digitale di cui all'articolo 7, è suddiviso per territorio e contiene, altresì, le informazioni utili sulle attività a beneficio comune delle società benefit e delle imprese ESG iscritte nell'elenco regionale previsto dal presente articolo.”.

- Il testo dell'art. 6, della legge regionale n. 17/2012 è il seguente:

“Art. 6 - Pianificazione regionale.

1. Il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 16 giugno 2000, n. 1688 “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione (LR n. 5/1998 art. 14)” (BUR n. 62/2000), individua gli schemi

di massima delle principali infrastrutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.

2. Al modello di cui al comma 1 si conforma ciascun Consiglio di bacino secondo le modalità e per i fini di cui all'articolo 7, comma 2.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta decorsi i quali si prescinde dal parere, approva gli aggiornamenti del modello strutturale.

4. Le risorse idropotabili, individuate nel modello strutturale degli acquedotti per l'alimentazione delle infrastrutture acquedottistiche di interesse regionale, costituiscono risorse strategiche per la collettività e devono essere prioritariamente destinate all'utilizzo per fini acquedottistici; spetta alla Giunta regionale mediante il modello strutturale degli acquedotti l'individuazione della localizzazione e della potenzialità delle fonti idropotabili di prioritario interesse regionale.

5. La Regione interviene ad integrazione della pianificazione d'ambito, a sostegno delle aree caratterizzate da bassa densità abitativa ed elevati costi di investimento e di servizio, con particolare attenzione per le aree dell'ambito territoriale ottimale Alto Veneto, per favorire con propria contribuzione, la realizzazione di strutture ed infrastrutture di approvvigionamento, adduzione ed accumulo, essenziali per la qualità del servizio idrico integrato.”.

- Il testo dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016 è il seguente:

“Art. 16 - Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali